

Legge regionale 14 agosto 1987 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

**Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.**

**Art. 45**

**1.** Conseguentemente a quanto disposto agli articoli 26 e 36 nella denominazione del capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, la locuzione << dalle imprese di spedizione e di autotrasporto di merci >> è sostituita con la locuzione << dalle imprese di autotrasporto >> e la locuzione << e dalle imprese armatoriali per l' acquisto di contenitori >> viene soppressa.